

Deliberazione 30 settembre 2010 - ARG/elt 163/10

Aggiornamento per l'anno 2008 del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07, relativo alle società Acea Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASM Distribuzione elettricità S.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06 (di seguito: deliberazione n. 202/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07 (di seguito: deliberazione n. 30/07);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07);

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07 (di seguito: deliberazione n. 136/07);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2008 ARG/elt 8/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/08);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 21/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 54/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 121/08);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008 ARG/elt 196/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08);
- la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2009 ARG/elt 14/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 14/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009 ARG/elt 163/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/09);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2009 ARG/elt 172/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/09);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2010 ARG/elt 16/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 16/10);
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2010 ARG/elt 48/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 48/10);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2010 ARG/elt 92/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 92/10).

Considerato che:

- il comma 49.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - ha istituito il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - sono state condotte specifiche istruttorie;
- le deliberazioni n. 202/06, 30/07, 109/07, 136/07, ARG/elt 8/08, ARG/elt 21/08, ARG/elt 54/08, ARG/elt 121/08, ARG/elt 163/09, ARG/elt 48/10 hanno determinato il fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: fattore Csa)

dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - per le seguenti società, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Csa₂₀₀₄</i>
Acea Distribuzione S.p.A.	30/07	0,1875
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	ARG/elt 121/08	0,1391
Amaie Sanremo S.p.A.	136/07	0,1310
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	ARG/elt 8/08	0,1378
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	ARG/elt 54/08	0,2378
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	109/07 - ARG/elt 21/08	0,0333
Deval S.p.A.	202/06	0,1083
Idroelettrica Valcanale S.a.s.	ARG/elt 163/09	0,4730
ASM Terni S.p.A.	ARG/elt 48/10	0,0394

- la deliberazione n. 30/07 ha fissato un decremento del 3,73% annuo del fattore Csa per Acea Distribuzione S.p.A., in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra la rete storica e quella acquisita da Enel S.p.A. nel territorio del comune di Roma, da applicare in sede di aggiornamento annuo del fattore Csa di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
- l'articolo 1 della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- le deliberazioni ARG/elt 196/08, ARG/elt 14/09, ARG/elt 172/09, ARG/elt 16/10 e ARG/elt 92/10 hanno aggiornato il fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007 per le società già ammesse al regime di perequazione specifico aziendale, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₅</i>	<i>Csa₂₀₀₆</i>	<i>Csa₂₀₀₇</i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,1762	0,1805	0,1802
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1369	0,1168	0,0859
Amaie Sanremo S.p.A.	0,1285	0,1408	0,1437
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1314	0,1349	0,0981
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,2356	0,2352	0,2334
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,0299	0,0377	0,0636
Deval S.p.A.	0,1067	0,1193	0,1249
Idroelettrica Valcanale S.a.s.	0,4533	0,4636	0,4474
ASM Terni S.p.A.	0,0322	0,0357	0,0313

- il comma 42.2 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che la partecipazione alla perequazione specifica aziendale è riservata alle imprese ammesse alla medesima perequazione per il periodo di regolazione 2004 - 2007;
- il comma 42.4 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che per l'anno 2008, il fattore Csa, definito ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04, è calcolato con riferimento al ricavo ammesso perequato di distribuzione della singola impresa per l'anno 2008 e con riferimento al costo effettivo di distribuzione per l'anno 2008, calcolato sulla base di istruttorie individuali condotte dalla Direzione tariffe in coerenza con i criteri utilizzati per

la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il primo anno del periodo regolatorio 2008-2011.

Considerato altresì che:

- la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), in data 22 febbraio 2010 (protocollo Autorità 008823 del 25 febbraio 2010), ha comunicato all'Autorità i risultati di perequazione generale per gli anni 2007 e 2008 e che sulla base dei medesimi risultati la Direzione tariffe ha quantificato per le imprese ammesse al regime di perequazione specifico aziendale il valore del ricavo ammesso perequato per l'anno 2008;
- la Direzione tariffe ha provveduto a condurre le istruttorie individuali previste dal comma 42.4 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ai fini della determinazione del costo effettivo di distribuzione per l'anno 2008 in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il primo anno del periodo regolatorio 2008-2011, sulla base dei dati già in suo possesso in quanto acquisiti tramite le raccolte dati effettuate ai fini degli aggiornamenti tariffari, sulla base dei dati desumibili dai conti annuali separati redatti dalle imprese ai sensi della deliberazione n. 310/01 e, infine, sulla base dei dati comunicati dalle imprese a seguito di specifiche richieste dati e informazioni inoltrate dalla Direzione tariffe alle medesime imprese ai fini dell'aggiornamento del fattore Csa per il 2008;
- per le società Idroelettrica Valcanale S.a.s., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG e ASM Terni S.p.A. è necessario condurre ulteriori approfondimenti sui dati da queste messi a disposizione della Direzione tariffe per lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'aggiornamento del fattore Csa per il 2008 nonché sui risultati di perequazione generale per il medesimo anno.

Ritenuto opportuno:

- prevedere, ai sensi della deliberazione n. 30/07, per la società Acea Distribuzione S.p.A. l'applicazione del decremento del 3,73% annuo del fattore Csa fino all'anno 2007 compreso, in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra la rete storica di Acea Distribuzione S.p.A. e quella acquisita da Enel S.p.A. nel territorio del comune di Roma, ai fini dell'aggiornamento annuo del fattore Csa per l'anno 2008;
- sulla base dei dati in possesso degli uffici dell'Autorità per le società Acea Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASM Distribuzione elettricità S.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. aggiornare il fattore Csa, per l'anno 2008 in misura pari a:

Società	Csa ₂₀₀₈
Acea Distribuzione S.p.A.	0,2338
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1499
Amaie Sanremo S.p.A.	0,2897
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1543
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,1174

Deval S.p.A.	0,1812
--------------	--------

- prevedere che alle società di cui al precedente alinea non siano liquidati eventuali conguagli derivanti da modifiche ai risultati di perequazione generale per il 2008;
- rimandare l'aggiornamento del fattore Csa per le società Idroelettrica Valcanale S.a.s., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG e ASM Terni S.p.A. a valle degli approfondimenti che saranno svolti dalla Direzione tariffe sui dati da queste messi a disposizione per lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'aggiornamento del fattore Csa per il 2008 e sui dati di perequazione generale del medesimo anno

DELIBERA

1. di determinare per le società Acea Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASM Distribuzione elettricità S.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A., il fattore Csa, per l'anno 2008, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₈</i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,2338
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1499
Amaie Sanremo S.p.A.	0,2897
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1543
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,1174
Deval S.p.A.	0,1812

2. di prevedere che alle società di cui al precedente al punto 1. non siano liquidati da parte della Cassa eventuali conguagli derivanti da modifiche ai risultati di perequazione generale per il 2008;
3. di rimandare l'aggiornamento del fattore Csa per le società Idroelettrica Valcanale S.a.s., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG e ASM Terni S.p.A. a valle degli approfondimenti che saranno svolti dalla Direzione tariffe sui dati da queste messi a disposizione per lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'aggiornamento del fattore Csa per il 2008 e sui dati di perequazione generale del medesimo anno;
4. di disporre che la Cassa corrisponda alle società di cui al precedente punto 1. gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2008 indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1. e del ricavo ammesso perequato comunicato dall'Autorità;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società di cui al precedente punto 1. e alla Cassa;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

30 settembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis